Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 12 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 863.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 219, che autorizza il Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 219, che autorizza il Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 864.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1942-XX, n. 321, riguardante l'appannaggio dell'Altezza Reale la Principessa Anna di Francia, Duchessa d'Aosta Vedova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1942-XX, n. 321, riguardante l'appannaggio dell'Altezza Reale la Principessa Anna di Francia, Duchessa d'Aosta Vedova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 luglio 1942-XX, n. 865.

Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1936-37.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto

in	L.	165.008.194,70
delle quali furono riscosse . .	»	128.670.416,40
e rimasero da riscuotere . . .	L.	36.337.778,30

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabili-

te in	L.	165.008.194,70
delle quali furono pagate . . .	»	44.718.725,25
e rimasero da pagare	L.	120.289.469,45

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano deter-

minate in	L.	49.998.620,30
delle quali furono riscosse . .	»	49.210.441,10
e rimasero da riscuotere . . .	L.	788.179,20

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate

in	L.	153.123.475,49
delle quali furono pagate . . .	»	84.306.982,25
e rimasero da pagare	L.	68.816.493,24

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (art. 1) . .	L.	36.337.778,30
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	»	788.179,20
Resti attivi al 30 giugno 1937	L.	37.125.957,50

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio 1936-37 (art. 2) . . .	L.	120.289.469,45
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	68.816.493,24
Resti passivi al 30 giugno 1937	L.	189.105.962,69

ESERCIZIO 1937-38.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in . . . . L. 196.141.759,37
delle quali furono riscosse . . » 157.535.858,72

e rimasero da riscuotere . . . L. 38.605.900,65

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 196.141.759,37
delle quali furono pagate . . . » 34.777.502,65

e rimasero da pagare . . . . L. 161.364.256,72

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37, restano determinate in . . . . L. 37.125.957,50
delle quali furono riscosse . . . » 36.060.697,50

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.065.260 —

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in . . . . L. 189.105.962,69
delle quali furono pagate . . . » 170.086.335,17

e rimasero da pagare . . . . L. 19.019.627,52

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dello esercizio 1937-38 (art. 7) . . .	L.	38.605.900,65
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9)	»	1.065.260 —
Resti attivi al 30 giugno 1938 .	L.	39.671.160,65

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (art. 8)	L.	161.364.256,72
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10)	»	19.019.627,52
Resti passivi al 30 giugno 1938	L.	180.383.884,24

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 luglio 1942-XX, n. 866.

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1936-37.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto in . . . . L. 1.113.195.637,89
delle quali furono riscosse . . » 1.051.067.551,77

e rimasero da riscuotere . . . L. 62.128.086,12

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 1.113.195.637,89
delle quali furono pagate . . . » 826.977.073,63

e rimasero da pagare . . . . L. 286.218.564,26

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36, restano determinate, in

minate, in	L.	84.192.280,95
delle quali furono riscosse . .	»	72.069.927,53
e rimasero da riscuotere . . .	L.	12.122.353,42

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36, restano determinate

in	L.	354.663.503,42
delle quali furono pagate . . .	»	240.537.455,76
e rimasero da pagare	L.	114.126.047,66

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (art. 1) . .	L.	62.128.086,12
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	»	12.122.353,42
Resti attivi al 30 giugno 1937	L.	74.250.439,54

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell' esercizio 1936-37 (art. 2)	L.	286.218.564,26
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	114.126.047,66
Resti passivi al 30 giugno 1937	L.	400.344.611,92

ESERCIZIO 1937-38.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell' Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto in

ziario predetto in	L.	1.151.103.762,31
delle quali furono riscosse . .	»	1.071.700.013,11
e rimasero da riscuotere . . .	L.	79.403.749,20

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite in

te in	L.	1.151.103.762,31
delle quali furono pagate . . .	»	836.513.246,41
e rimasero da pagare	L.	314.590.515,90

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37, restano determinate, in

minate, in	L.	74.250.439,54
delle quali furono riscosse . . .	»	69.249.230,19
e rimasero da riscuotere . . .	L.	5.001.209,35

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, restano

determinate in	L.	400.344.611,92
delle quali furono pagate . . .	»	277.401.830,26
e rimasero da pagare	L.	122.942.781,66

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (art. 7) . .	L.	79.403.749,20
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9)	»	5.001.209,35
Resti attivi al 30 giugno 1938	L.	84.404.958,55

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell' esercizio 1937-38 (art. 8)	L.	314.590.515,90
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10)	»	122.942.781,66
Resti passivi al 30 giugno 1938	L.	437.533.297,56

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 3 luglio 1942-XX, n. 867.

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1936-37.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in . . . . L. 13.995.132.928,18
delle quali furono riscosse . . . » 13.164.637.980,12

e rimasero da riscuotere . . . L. 830.494.948,06

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 13.995.132.928,18
delle quali furono pagate . . . » 12.890.461.922,16

e rimasero da pagare . . . . L. 1.104.671.006,02

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36, restano determinate in . . . . L. 1.869.451.957,74
delle quali furono riscosse . . . » 758.200.053,73

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.111.251.904,01

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in . . . . L. 2.063.695.904 —
delle quali furono pagate . . . » 982.066.583,39

e rimasero da pagare . . . . L. 1.081.629.320,61

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (art. 1) . . . L. 830.494.948,06

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . . . » 1.111.251.904,01

Resti attivi al 30 giugno 1937 L. 1.941.746.852,07

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (art. 2) . . . . L. 1.104.671.006,02

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . » 1.081.629.320,61

Resti passivi al 30 giugno 1937 L. 2.186.300.326,63

ESERCIZIO 1937-38.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in . . . . L. 17.518.961.883,73
delle quali furono riscosse . . » 16.330.817.960,66

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.188.143.923,07

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 17.518.961.883,73
delle quali furono pagate . . . » 15.788.249.211,55

e rimasero da pagare . . . . L. 1.730.712.672,18

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37, restano determinate in . . . . L. 1.941.746.852,07
delle quali furono riscosse . . » 813.951.942,08

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.127.794.909,99

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37, restano determinate in . . . . L. 2.186.300.326,63
delle quali furono pagate . . . » 1.587.178.141,91

e rimasero da pagare . . . . L. 599.122.184,72

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 7) . . L. 1.188.143.923,07

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) . . . . » 1.127.794.909,99

Resti attivi al 30 giugno 1938 . L. 2.315.938.833,06

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (art. 8) . . . . L. 1.730.712.672,18

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) . . . . » 599.122.184,72

Resti passivi al 30 giugno 1938 . L. 2.329.834.856,90

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1942-XX, n. 868.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 251, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 251, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 13 giugno 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Leucio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 marzo 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Leucio » di pertinenza, come dagli atti, del sig. Adinolfi Francesco fu Angelo, e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Adinolfi Francesco fu Angelo, al foglio di mappa 14, particelle 7, 10, 11 e 12; foglio di mappa 15, particella 4, per la superficie complessiva di ha. 38.54.22 e con l'imponibile di L. 4126,06.

Il fondo sopradescritto confina con proprietà di Fratta cav. Giuseppe, con proprietà dei fratelli Federico, Antonio e Gaetano ed altri, con la strada comunale di S. Leucio e col canale Diversivo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 maggio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento:

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 115.000 (centoquindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1942-XX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 75.

(3093)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 luglio 1942-XX.

Mobilitazione civile del servizio di nettezza urbana di Ragusa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Il servizio di nettezza urbana nella città di Ragusa è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

(3159)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 luglio 1942-XX.

Mobilitazione civile del servizio di nettezza urbana de La Spezia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Il servizio di nettezza urbana de La Spezia è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

(3160)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società anonima Coca Cola, con sede a Genova, e sottoposizione a sequestro della Società medesima e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1940 con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Coca Cola, con sede a Genova;

Considerato che nella predetta Società sono prevalenti gli interessi di sudditi nord americani e che si rende pertanto opportuno sottoporre a sequestro la Società stessa, nominandone sequestratario l'attuale sindacatore, sig. Otello Scaglioni;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

È rivocato il decreto Ministeriale 16 dicembre 1940, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Coca Cola, con sede a Genova. La Società stessa è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Otello Scaglioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3150)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1942-XX.

Approvazione ed esecutorietà del ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari per l'esercizio 1942-43.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 9 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413;

Visto il decreto interministeriale Lavori pubblici e Finanze in data 3 maggio 1942-XX, n. 3863, che determina la misura del contributo per l'esercizio 1942-43, da corrispondersi dagli Enti consorziati a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari con sede in Roma;

Visto il ruolo di contribuenza in data 20 luglio 1942 predisposto dal citato Consorzio nazionale;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo l'annesso ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, per l'esercizio 1° luglio 1942-XX-30 giugno 1943-XXI.

Il presente decreto e l'annesso ruolo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1942-XX

Il Ministro: GORLA

Ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari

ESERCIZIO 1° LUGLIO 1942-XX-30 GIUGNO 1943-XXI

Riassunto del ruolo di contribuenza

ALIQUOTA			TOTALE CONTRIBUTO	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE			
0,35 ‰	0,25 ‰	0,15 ‰		1ª RATA 15-7-1942	2ª RATA 15-10-1942	3ª RATA 15-1-1943	4ª RATA 15-4-1943
541.597,55	136.997,80	197.971,70	871.567,05	218.029,05	217.846 —	217.846 —	217.846 —

Tabella di contribuenza approvata con Decreto Interministeriale Lavori Pubblici e Finanze n° 3863 del 3 maggio 1942-XX:

Sui primi 75.000.000 di patrimonio immobiliare il 0,35 ‰.

Sulle somme superiori ai 75.000.000 e fino ai 150.000.000 il 0,25 ‰.

Sulle somme superiori ai 150.000.000 il 0,15 ‰.

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 °/oo	Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino ai 150 milioni Aliq. 0,25 °/oo	Sulle somme superiori ai 150 milioni Aliq. 0,15 °/oo	TOTALE	N.	Importto
1	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Agrigento	XIX	4.334.496,70	1.517,05	—	—	1.517,05	I II III IV	380,05 379 — 379 — 379 —
2	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Alessandria	XIX	7.061.336 —	2.471,45	—	—	2.471,45	I II III IV	620,45 617 — 617 — 617 —
3	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Ancona	XIX	18.937.819,20	6.628,25	—	—	6.628,25	I II III IV	1.657,25 1.657 — 1.657 — 1.657 —
4	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Aosta	XIX	3.286.654,30	1.150,30	—	—	1.150,30	I II III IV	289,30 287 — 287 — 287 —
5	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Apuania	XIX	19.633.502,45	6.871,70	—	—	6.871.70	I II III IV	1.720,70 1.717 — 1.717 — 1.717 —
6	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Arezzo	XIX	6.593.541,36	2.307,75	—	—	2.307,75	I II III IV	579,75 576 — 576 — 576 —
7	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Ascoli Piceno	XIX	5.872.346,90	2.055,30	—	—	2.055,30	I II III IV	516,30 513 — 513 — 513 —
8	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Asti	XIX	2.983.635,62	1.044,25	—	—	1.044.25	I II III IV	261,25 261 — 261 — 261 —
9	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Avellino	XIX	1.000.000 —	350 —	—	—	350 —	I II III IV	89 — 87 — 87 — 87 —
10	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Bari	XIX	29.684.270,04	10.389,50	—	—	10.389,50	I II III IV	2.598,50 2.597 — 2.597 — 2.597 —
11	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Belluno	XIX	583.000 —	204,05	—	—	204,05	I II III IV	51,05 51 — 51 — 51 —
12	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Benevento	XIX	4.005.369,25	1.401,85	—	—	1.401,85	I II III IV	351.85 350 — 350 — 350 —
13	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Bergamo	XIX	14.562.530,57	5.096,90	—	—	5.096,90	I II III IV	1.274,90 1.274 — 1.274 — 1.274 —
14	Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari.	Biella	XIX	1.024,644,72	358,60	—	—	358,60	I II III IV	91.60 89 — 89 — 89 —
15	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Bologna	XIX	70.302.558,79	24.605,90	—	—	24.605,90	I II III IV	6.152,90 6.151 — 6.151 — 6.151 —
16	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bolzano	XIX	52.361.915,98	18.326,65	—	—	18.326,65	I II III IV	1.583,65 4.581 — 4.581 — 4.581 —
17	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Brescia	XIX	2.446.731,16	856,35	—	—	856,35	I II III IV	214,35 214 — 214 — 214 —

N. di ruolo	ENTE — Denominazione	ENTE — Sede	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Bilancio	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Importo	CONTRIBUTO — Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 °/₀₀	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino ai 150 milioni Aliq. 0,25 °/₀₀	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 150 milioni Aliq. 0,15 °/₀₀	CONTRIBUTO — Totale	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — N.	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — Importo
18	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Brindisi	XIX	40.000 —	14 —	—	—	14 —	I II III IV	5 — 3 — 3 — 3 —
19	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Cagliari	XIX	5.826.877,23	2.039,40	—	—	2.039,40	I II III IV	512,40 509 — 509 — 509 —
20	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Caltanissetta	XIX	2.022.046,53	707,70	—	—	707,70	I II III IV	179,70 176 — 176 — 176 —
21	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Campobasso	XIX	2,403.987,40	841.40	—	—	841,40	I II III IV	211,40 210 — 210 — 210 —
22	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Catania	XIX	16.579.946,74	5.803 —	—	—	5.803 —	I II III IV	1.453 — 1.450 — 1.450 — 1.450 —
23	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Catanzaro	XIX	4.037.598,25	1.413,15	—	—	1.413,15	I II III IV	354,15 353 — 353 — 353 —
24	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Chieti	XIX	3.261,977,95	1.141,70	—	—	1.141,70	I II III IV	286,70 285 — 285 — 285 —
25	Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari.	Civitavecchia	XIX	6.183.658,10	2.164,30	—	—	2.164,30	I II III IV	541.30 541 — 541 — 541 —
26	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Como	XIX	3.350.707,66	1.172,75	—	1.172 —	1.172,75	I II III IV	293.75 293 — 293 — 293 —
27	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Cosenza	XIX	13.918.052,52	4.871,30	—	—	4.871,30	I II III IV	1.220,30 1.217 — 1.217 — 1.217 —
28	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Cremona	XIX	1.875.680,60	656.50	—	—	656.50	I II III IV	164,50 164 — 164 — 164 —
29	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Cuneo	XIX	127.000 —	44,45	—	—	44.45	I II III IV	11,45 11 — 11 — 11 —
30	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Enna	XIX	2.375.000 —	831,25	—	—	831.25	I II III IV	210,25 207 — 207 — 207 —
31	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Ferrara	XIX	22.012.026,47	7.704,20	—	—	7.704,20	I II III IV	1.926,20 1.926 — 1.926 — 1.926 —
32	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Firenze	XIX	61.918.442,03	21.671,45	—	—	21.671,45	I II III IV	5.420,45 5.417 — 5.417 — 5.417 —
33	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Fiume	XIX	20.467.524,86	7.163,65	—	—	7.163,65	I II III IV	1.793,65 1.790 — 1.790 — 1.790 —
34	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Foggia	XIX	9.411.331,68	3.293,95	—	—	3.293,95	I II III IV	824,95 823 — 823 — 823 —

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 °/oo	Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino ai 150 milioni Aliq. 0,25 °/oo	Sulle somme superiori ai 150 milioni Aliq. 0,15 °/oo	TOTALE	N.	Importo
35	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Forlì	XIX	39.951.623,39	7.333,05	—	—	7.333,05	I II III IV	1.834,05 1.833 — 1.833 — 1.833 —
36	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Frosinone	XIX	501.752 —	175,60	—	—	175,60	I II III IV	46,60 43 — 43 — 43 —
37	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Genova	XIX	144.586.731,59	26.250 —	17.396,70	—	43.646,70	I II III IV	10.913,70 10.911 — 10.911 — 10.911 —
38	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Gorizia	XIX	5.543.770 —	1.940,30	—	—	1.940,30	I II III IV	485,30 485 — 485 — 485 —
39	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Grosseto	XIX	2.721.390,20	952,50	—	—	952,50	I II III IV	238,50 238 — 238 — 238 —
40	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Imperia	XIX	250.000 —	87,50	—	—	87,50	I II III IV	24,50 21 — 21 — 21 —
[illegible]	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	L'Aquila	XIX	6.203.190,61	2.171,10	—	—	2.171,10	I II III IV	545,10 542 — 542 — 542 —
42	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	La Spezia	XIX	2.690.509,20	941,65	—	—	941,65	I II III IV	236,65 235 — 235 — 235 —
43	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Lecce	XIX	7.353,859 —	2.573,85	—	—	2.573,85	I II III IV	644,85 643 — 643 — 643 —
44	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Littoria	XIX	17.058.028,48	5.970,30	—	—	5.970,30	I II III IV	1.494,30 1.492 — 1.492 — 1.492 —
45	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Livorno	XIX	38.957.843,06	13.635,25	—	—	13.635,25	I II III IV	3.411,25 3.408 — 3.408 — 3.408 —
46	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Lucca	XIX	1.803.242,42	631,15	—	—	631,15	I II III IV	160,15 157 — 157 — 157 —
47	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Macerata	XIX	1.746.625,75	611,30	—	—	611,30	I II III IV	155,30 152 — 152 — 152 —
48	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Mantova	XIX	1.621.489,75	567,50	—	—	567,50	I II III IV	144,50 141 — 141 — 141 —
49	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Matera	XIX	1.437.500 —	503,10	—	—	503,10	I II III IV	128,10 125 — 125 — 125 —
50	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Messina	XIX	229.057.316,97	26.250 —	18.750 —	11.858,60	56.858,60	I II III IV	14.216,60 14.214 — 14.214 — 14.214 —
51	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Milano	XIX	603.037.061,83	26.250 —	18.750 —	67.955,55	112.955,55	I II III IV	28.241,55 28.238 — 28.238 — 28.238 —

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 ‰	Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino al 150 milioni Aliq. 0,25 ‰	Sulle somme superiori al 150 milioni Aliq. 0,15 ‰	Totale	N.	Importo
52	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Modena	XIX	19.723.123,96	6.903,10	—	—	6.903,10	I II III IV	1.728,10 1.725 — 1.725 — 1.725 —
53	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Napoli	XIX	106.501.860,87	26.250 —	7.890,45	—	34.140,45	I II III IV	8.535,45 8.535 — 8.535 — 8.535 —
54	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Novara	XIX	3.659.530,96	1.280,85	—	—	1.280,85	I II III IV	320,85 320 — 320 — 320 —
55	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Padova	XIX	21.232.650,14	7.431,40	—	—	7.431,40	I II III IV	1.860,40 1.857 — 1.857 — 1.857 —
56	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Palermo	XIX	61.535.129,80	21.537,30	—	—	21.537,30	I II III IV	5.385,30 5.384 — 5.384 — 5.384 —
57	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Parma	XIX	7.230.957,60	2.530,85	—	—	2.530,85	I II III IV	634,85 632 — 632 — 632 —
58	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pavia	XIX	10.987.852,10	3.815,75	—	—	3.845,75	I II III IV	962,75 961 — 961 — 961 —
59	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Perugia	XIX	7.905.207,60	2.766,80	—	—	2.766,80	I II III IV	693,80 691 — 691 — 691 —
60	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Pesaro Urbino	XIX	6.097.523,80	2.134,15	—	—	2.134,15	I II III IV	535,15 533 — 533 — 533 —
61	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Pescara	XIX	1.561.307,20	546.45	—	—	546.45	I II III IV	138,45 136 — 136 — 136 —
62	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Piacenza	XIX	7.728.780,83	2.705,05	—	—	2.705,05	I II III IV	677,05 676 — 676 — 676 —
63	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Pisa	XIX	6.128.353,03	2.144,90	—	—	2.144,90	I II III IV	536,90 536 — 536 — 536 —
64	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Pistoia	XIX	635.458,93	222,40	—	—	222,40	I II III IV	57,40 55 — 55 — 55 —
65	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pola	XIX	956.806,76	334,90	—	—	334,90	I II III IV	85,90 83 — 83 — 83 —
66	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Potenza	XIX	8.985.698,68	3.145 —	—	—	3.145 —	I II III IV	787 — 786 — 786 — 786 —
67	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Reggio E.	XIX	16.590.507,73	5.806,65	—	—	5.806,65	I II III IV	1.453,65 1.451 — 1.451 — 1.451 —
68	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Rieti	XIX	2.673.333,60	935,65	—	—	935,65	I II III IV	236,65 233 — 233 — 233 —

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 °/oo	Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino ai 150 milioni Aliq. 0,25 °/oo	Sulle somme superiori ai 150 milioni Aliq. 0,15 °/oo	TOTALE	N.	Importo
69	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Roma	XIX	758.937.106,82	26.250 —	18.750 —	91.346,55	136.346,55	I II III IV	34.088,55 34.086 — 34.086 — 34.086 —
70	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Rovigo	XIX	4.087.810,90	1.430,75	—	—	1.430,75	I II III IV	359,75 357 — 357 — 357 —
71	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case popolari.	Ravenna	XIX	13 019.320,81	4.556,75	—	—	4.556,75	I II III IV	1.139,75 1.139 — 1.139 — 1.139 —
72	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Salerno	XIX	3.342.956,76	1.170,05	—	—	1.170,05	I II III IV	294,05 292 — 292 — 292 —
73	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Sassari	XIX	11.289.073,54	8.951,15	—	—	3.951,15	I II III IV	990,15 987 — 987 — 987 —
74	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Savona	XIX	2.114.616,35	740,10	—	—	740,10	I II III IV	185,10 185 — 185 — 185 —
75	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Siena	XIX	5 522.886,18	1.933 —	—	—	1.933 —	I II III IV	484 — 483 — 483 — 483 —
76	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Siracusa	XIX	2.093.237,70	732,65	—	—	732,65	I II III IV	183,65 183 — 183 — 183 —
77	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Sondrio	XIX	370,476,65	129,65	—	—	129,65	I II III IV	33,65 32 — 32 — 32 —
78	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Taranto	XIX	14.415 886,73	5.045,55	—	—	5.045,55	I II III IV	1.262,55 1.261 — 1.261 — 1.261 —
79	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Teramo	XIX	1.704.877,66	596,70	—	—	596,70	I II III IV	149,70 149 — 149 — 149 —
80	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Terni	XIX	8.439.337,61	2.953,75	—	—	2.953,75	I II III IV	739,75 738 — 738 — 738 —
81	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Torino	XIX	147.267.074,23	26.250 —	18.066,75	—	44.316,75	I II III IV	11.079,75 11.079 — 11.079 — 11.079 —
82	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Trapani	XJX	348.961,45	122,15	—	—	122,15	I II III IV	32,15 30 — 30 — 30 —
83	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Trento	XIX	17.445.724,82	6.106 —	—	—	6.106 —	I II III IV	1.528 — 1.526 — 1.526 — 1.526 —
84	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Treviso	XIX	15.543.402,92	5.440,20	—	—	5.440,20	I II III IV	1.360,20 1.360 — 1.360 — 1 360 —
85	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Trieste	XIX	114.332.449,93	26.250 —	9.833,10	—	36.083,10	I II III IV	9,023,10 9.020 — 9.020 — 9.020 —

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 75 milioni di patrimonio Aliq. 0,35 ‰	Sulle somme superiori ai 75 milioni e fino ai 150 milioni Aliq. 0,25 ‰	Sulle somme superiori ai 150 milioni Aliq. 0,15 ‰	TOTALE	N.	Importo
86	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Udine	XIX	11.098.348,05	3.884,40	—	—	3.884,40	I II III IV	971,40 971 — 971 — 971 —
87	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Varese	XIX	18.026.997,70	6.309,45	—	—	6.309,45	I II III IV	1.578,45 1.577 — 1.577 — 1.577 —
88	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Venezia	XIX	110.243,229	26.250 —	8.810,80	—	35.060,80	I II III IV	8.765,80 8.765 — 8.765 — 8.765 —
89	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Vercelli	XIX	6.883.188,03	2.409,10	—	—	2.409,10	I II III IV	603,10 602 — 602 — 602 —
90	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Verona	XIX	2.425.429,80	848,90	—	—	848,90	I II III IV	212,90 212 — 212 — 212 —
91	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Vicenza	XIX	2.310.926,35	808,80	—	—	808,80	I II III IV	202,80 202 — 202 — 202 —
92	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Viterbo	XIX	2.461.176,40	861,40	—	—	861,40	I II III IV	216,40 215 — 215 — 215 —
93	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari.	Zara	XIX	4.560.031,05	1.596 —	—	—	1.596 —	I II III IV	399 — 399 — 399 — 399 —
94	Istituto Autonomo per le Case Popolari dell'A. Ca. I.	Roma	XIX	205.406.762,09	26.250 —	18.750 —	21.811 —	66.811 —	I II III IV	16.705 — 16.702 — 16.702 — 16.702 —
95	Comitato Opera pia per le case popolari ad uso degli indigenti.	Firenze	XIX	11.959.222,02	4.185,70	—	—	4.185,70	I II III IV	1.047,70 1.046 — 1.046 — 1.046 —
		TOTALE . . .		3.381.892.811,02	541.597,55	136.097,80	192.971,70	871.567,05		

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente del Consorzio
GORLA

(2997)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1942-XX.
Norme per la raccolta delle pelli ovine, caprine, di coniglio e di lepre.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i decreti Ministeriali 11 agosto 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1941-XIX e 12 novembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1941-XX, sulla disciplina della raccolta e distribuzione delle pelli di coniglio e di lepre;

Visti i decreti Ministeriali 27 agosto 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1941-XIX e 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 successivo, sulla disciplina della raccolta e distribuzione delle pelli ovine e caprine;

Considerata la necessità di avvalersi in determinate zone, per la raccolta delle pelli ovine, caprine, di coniglio e di lepre delle attrezzature dei Consorzi obbligatori tra macellai per la raccolta delle pelli bovine ed equine, istituiti in base al R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826;

Decreta:

Articolo unico.

La gestione dei magazzini provinciali o interprovinciali per la raccolta delle pelli ovine e caprine, nonchè delle pelli di coniglio e di lepre, può essere dal Ministero delle corporazioni affidata anche ai Consorzi obbligatori tra macellai per la raccolta delle pelli bovine ed equine, istituiti in base al R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per attuare un miglior funzionamento dei servizi di raccolta delle suddette pelli in alcune provincie.

I Consorzi dovranno tenere una gestione separata per la raccolta delle pelli ovine e caprine e per la raccolta delle pelli di coniglio e di lepre.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizione n. 3 relativa alla estensione della disciplina di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX, limitatamente ad alcuni prodotti ortofrutticoli.

Ai termini del secondo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 26 successivo) la disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli è come appresso estesa:

1) alle provincie indicate nel decreto Ministeriale 28 aprile 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 20 maggio successivo) per il pomodoro coltivato ad uso industriale;

2) alla provincia di Padova per i cavolifiori e cavoliverze;

3) alla provincia di Pistoia per le pesche.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3165)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di rata semestrale su rendita Redim. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1942 relativa alla rendita Redim. 3,50 %, n. 510357, di annue lire 157,50, intestata a Petrosino Anna di Ferdinando, moglie di Cioffi Nicola fu Luigi, dom. a Napoli, vincolata come dote della titolare.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, ed all'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, sarà proceduto al pagamento di detta rata, mediante buono, a favore di Serino Alberto, quale delegato dai coniugi interessati.

Roma, addì 23 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3007)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Sostituzione del presidente del Consorzio interprovinciale obbligatorio di Alessandria, Asti e Novara per la raccolta, salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 4 agosto 1942-XX è stato nominato, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, presidente del Consorzio interprovinciale obbligatorio fra macellai delle provincie di Alessandria, Asti e Novara, con sede ad Alessandria, il fascista Rossi Francesco in sostituzione di Cantamessa Anacleto.

(3164)

Riassunto del provvedimento P. 428 del 30 luglio 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi di filati da industria e delle confezioni di pelo d'angora.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 428 del 30 luglio 1942-XX, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di filati di pelo di coniglio d'angora destinati alla produzione di confezioni, possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella « A ».

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite agli utilizzatori sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella, accanto alla descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento e condizioni d'uso.

3. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sui pacconi o sulle casse contenenti le matasse o i fusi una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale. Su tale fascetta il produttore dovrà segnare le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita praticato entro i limiti massimi fissati nella tabella « A », e del peso netto del filato. Sulle fatture, il produttore è tenuto ad indicare il numero del tipo dei filati venduti, ed aggiungere la dichiarazione che gli involucri sono muniti delle fascette contenenti le indicazioni di cui al comma precedente.

4. — I produttori di confezioni di pelo d'angora, possono impiegare, per le confezioni destinate al consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente filati tipo previsti nell'unita tabella « A ».

5. — I prezzi massimi che i produttori di confezioni possono praticare nelle vendite al dettagliante, sono quelli indicati nella unita tabella « B ».

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, imballo al costo, pagamento contanti.

6. — Il produttore che venda una confezione-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 8 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

7. — I prezzi massimi di vendita al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella « B ». Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

8. — E' fatto obbligo al produttore di confezioni, di cucire nell'interno di ogni capo confezionato una etichetta di tessuto sulla quale dovranno essere riportate, mediante tessitura o ad inchiostro indelebile, le seguenti indicazioni:

a) sua ditta o ragione sociale e sede;

b) numero del tipo della confezione;

c) peso della confezione;

d) prezzo di vendita al consumatore trasformato da peso a capo, in base all'effettivo peso del capo stesso.

9. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo della confezione venduta ed aggiungere la dichiarazione che la stessa è munita dell'etichetta contenente le indicazioni di cui al punto 8.

10. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente la confezione venduta munita dell'etichetta contenente le indicazioni prescritte al punto 8.

11. — I produttori di filati da industria e di confezioni di pelo di coniglio d'angora potranno vendere, non oltre il 15 settembre p. v., i filati e le confezioni prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o in corso di lavorazione a tale data, a condizione però che pratichino per essi prezzi non superiori a quelli dei filati-tipo e delle confezioni-tipo cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche tecniche, ed applichino, rispettivamente, le disposizioni dei precedenti punti 3 e 8, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore la confezione sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 36 % riservata al commerciante.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste nelle tabelle « A » e « B », i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1942-XX. Anche a tali manufatti dovranno apporsi, con le modalità di cui ai precedenti punti 3 e 8, le indicazioni prescritte nei punti stessi. Il prezzo di vendita delle confezioni al consumatore, che il dettagliante sarà tenuto a praticare, sarà calcolato e indicato dal produttore maggiorando del 36 % il suo prezzo di vendita franco fabbrica.

12. — Il dettagliante potrà effettuare sino al 31 dicembre p. v. la vendita di confezioni non tipo, non munite delle indicazioni prescritte al precedente punto 8; ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore aumentati al massimo del 36 %.

13. — Il commerciante al minuto, a partire dal 1° gennaio p. v. non potrà vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi superiori a quelli fissati per le vendite al consumatore, per le corrispondenti confezioni-tipo, cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati.

Quando si tratti di confezioni non tipo aventi caratteristiche migliori di quelle stabilite per la confezione-tipo più pregiata della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per tale confezione-tipo.

Le confezioni non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelle delle confezioni-tipo, dovranno essere vendute a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per queste ultime.

14. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento, è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

15. — Ai contravventori delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

16. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA « A ».

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI FILATI DA INDUSTRIA DI PELO D'ANGORA

	Prezzo massimo dal produttore all'utilizzatore franco fabbrica Lire a kg.
Tipo 1. — Filato cardato per industria, 70 % pelo d'angora, 30 % fiocco seta, tit. 1-16000-1-18000, greggio, su fusi	617
Tipo 1-*a*. — Idem, greggio in matasse, in pacconi industriali	624
Tipo 2. — Filato cardato per industria, 70 % pelo d'angora, 30 % fiocco greggio, tit. 1-16000 - 1-18000 su fusi	535
Tipo 2-*a*. — Idem, greggio in matasse, in pacconi industriali	542
Tipo 3. — Filato pettinato per industria 70 % pelo d'angora, 30 % fiocco greggio titolo 1-20000 - 1-24000, su fusi	621
Tipo 3-*a*. — Idem, greggio, ritorto a 2 capi in matasse, in pacconi industriali	640
Tipo 4. — Filato pettinato per industria 70 % pelo d'angora, 30 % fiocco greggio, titolo 1-30000 - 1-32000, su fusi	626
Tipo 4-*a*. — Idem, greggio, ritorto a 2 capi in matasse, in pacconi industriali	646
Tipo 5. — Filato pettinato per industria, 70 % pelo d'angora, 30 % fiocco greggio, titolo 1-40000 - 1-42000 su fusi	636
Tipo 5-*a*. — Idem, greggio ritorto a 2 capi in matasse, in pacconi industriali	658
Tipo 6. — Filato pettinato per industria, 50 % pelo d'angora, 50 % fiocco greggio, titolo 1-10000 - 1-12000 su fusi	450
Tipo 6-*a*. — Idem, greggio ritorto a 2 capi in matasse, in pacconi industriali	462

Nota. — *Nei filati cardati* la parte di pelo di coniglio angora è formata da: 80 % di 1ª qualità, 10 % di 2ª qualità, 10 % di 3ª qualità.

Nei filati pettinati la parte di pelo di coniglio angora è formata da 100 % di pelo di 1ª qualità.

TABELLA « B ».

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE CONFEZIONI-TIPO DI PELO D'ANGORA

	PREZZO MASSIMO di vendita dal produttore franco fabbrica Lire a kg.	di vendita al consumatore Lire per cento grammi
Tipo 1. — Confezioni a maglia a costa, unita, operata od a disegno, su macchine rettilinee semplici o speciali. Tinta unita (o fantasia, con filati pretinti) con impiego di filato cardato angora tipo 1 o 1-*a*	1426	194
Tipo 2. — Idem, tipo 2 o 2-*a*	1277	174
Tipo 3. — Idem, con impiego di filato pettinato angora, tipo 3 o 3-*a*	1433	195
Tipo 4. — Idem, tipo 4 o 4-*a*	1442	196
Tipo 5. — Idem, tipo 5 o 5-*a*	1459	198
Tipo 6. — Idem, tipo 6 o 6-*a*	1137	155

Nota. — Nel peso finito della confezione non sarà tollerato più dell'8 % di peso attribuibile ad accessori (bottoni, fibbie, ecc.) di materia diversa dal filato d'angora tipo impiegato.

(3152)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 3 giugno 1942-XX, pubblicato a pag. 2360 della *Gazzetta Ufficiale* del 10 stesso mese, n. 136, concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte Rosa, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro), in luogo di « Torino *Mandolini* » deve leggersi « Torino *Mandoloni* ».

(3110)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per studi e ricerche sperimentali intese a stabilire nuove conoscenze farmacologiche e cliniche della manna e della mannite naturale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99, concernente la disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1939-XVII, con il quale fu bandito un concorso per studi e ricerche sperimentali e cliniche intese a stabilire nuove conoscenze farmacologiche e cliniche che valgano ad ampliare il campo delle indicazioni terapeutiche della manna e della mannite naturale;

Considerato che lo scopo precipuo del concorso non è stato raggiunto, non essendosi potuto far luogo alla assegnazione del premio previsto poichè nessuno dei lavori presentati ha corrisposto ai fini del concorso stesso;

Ritenuta la opportunità — per la particolare importanza che riveste l'argomento, in specie per l'economia agricola siciliana — di riprodurre il concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per studi e ricerche sperimentali e cliniche intese a stabilire nuove conoscenze farmacologiche e cliniche che valgano ad ampliare il campo delle indicazioni terapeutiche della manna e della mannite naturale.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

a) lavori farmacologici;

b) lavori clinici;

c) lavori farmacologici e clinici.

Detti lavori devono essere in tutto o in parte inediti, e possono essere opera di un medesimo autore ovvero di più autori in collaborazione.

Art. 3.

I lavori di cui al precedente articolo devono pervenire, entro il 31 marzo 1943-XXI, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola — unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6.

Art. 4.

I lavori presentati al concorso saranno giudicati da una apposita Commissione, da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il concorso è dotato di un premio di L. 10.000. Su proposta della Commissione giudicatrice di cui al comma precedente, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha la facoltà di suddividere il detto premio fra i due primi classificati.

Art. 5.

Per le spese relative al premio di cui all'articolo precedente è impegnata la somma di L. 10.000 (diecimila) sul capitolo 33 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1941-42.

Roma, addì 9 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3088)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria degli idonei del concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1727;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040/24/106616 in data 28 luglio 1942-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova.

Roma, addì 28 luglio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Cristina Luigi
2. Romoli Sergio
3. Gatto Paolo
4. Fusetti Luigi
5. Carli Giuseppe
6. Macrì Giuseppe
7. Feduzzi Aldo
8. Scagnetti Francesco
9. Damiani Ginesio
10. Tempora Vittorio
11. Greco Beniamino
12. Sassetti Giambattista
13. Pieratti Enzo
14. Landuzzi Bruno
15. Bertini Egisto
16. Palini Annesio
17. Ricci Angelo
18. Mirri Massenzio
19. Chiorra Carlo
20. Manetti Mauro
21. Di Maria Roberto
22. Carloni Mario
23. Petriccione Valentino
24. Pratesi Mario
25. Felici Alberto
26. Lipparini Ugo
27. La Rosa Domenico
28. Niccolini Ettore
29. Gandini Fulvio
30. Napolitano Carlo
31. Fiumi Cesare
32. Zevio Mario
33. Maiani Mario
34. Marezio Mario

(3149)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.